

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALASSO, ARMANI, LOBIANCO, PREARO, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, SCHIAVON, DE LEONARDIS, SCARASCIA MUGNOZZA, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, de MEO, TANTALO

Presentata il 29 novembre 1968

Delega al Governo ad emanare norme per la tutela delle denominazioni di origine degli olii di oliva

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La organizzazione del mercato nell'ambito della Comunità economica europea delle materie grasse di origine vegetale è disciplinata dal regolamento n. 136/66/CEE.

Le norme stabilite dal suddetto regolamento per la disciplina del settore, prevedono, nel caso specifico dell'olio di oliva, il sostegno del prezzo attraverso meccanismi protettivi all'importazione e un sistema d'integrazione di prezzo al fine di tutelare il livello di consumo dell'olio di oliva nei confronti degli olii di semi.

Il regolamento è stato concepito nel presupposto di mantenere un equilibrio di prezzo fra olii d'oliva ed olii concorrenziali, in modo tale che i consumi si sviluppessero ma non a detrimento dell'olio di oliva. Purtroppo la realtà di mercato che si sta vivendo da oltre due anni e le tendenze che si possono registrare fanno prevedere che, mentre i consumi degli olii di semi tendono ad accrescersi con ritmo costante, il consumo dell'olio di oliva in Italia si va fortemente contraendo, come dimostrano anche recenti ed approfonditi studi, a livello ufficiale, condotti dal-

l'IRVAM, dai quali si rileva che le vendite di olio di oliva sono diminuite, nei due anni di applicazione del regime comunitario, di circa il 6 per cento, mentre le vendite degli olii concorrenziali sono accresciute del 16 per cento. Ciò, se è in parte da collegarsi al deterioramento dei rapporti di prezzo determinatosi fra olio di oliva e olio di semi, a causa della politica di liberalizzazione del commercio degli olii di semi con i paesi terzi, notevole influenza è tuttavia da attribuire alla mancanza di qualificazione dell'olio d'oliva sui mercati di consumo.

È a tutti noto che l'olio d'oliva, comunemente esitato nei centri di consumo, è una miscela commerciale composta di olii rettificati di oliva, provenienti dalla lavorazione degli olii ad alta acidità, e di olii vegetali in percentuale variabile.

Ciò non consente allo stato attuale di differenziare, in modo manifesto, la qualità superiore e particolare dell'olio di oliva nei confronti degli olii di semi.

Questa differenziazione dovrebbe non solo poggiare sulle diverse caratteristiche organolettiche dei due prodotti, ma altresì su una

diversa tecnica di estrazione dei due tipi di olio: l'olio di oliva, ottenuto soltanto con mezzi meccanici, quali la pressione; gli oli di semi ottenuti anche con estrazione a mezzo di solventi chimici.

Da quanto sopra detto si evince la necessità di mettere in essere una disciplina che qualifichi gli oli di oliva attraverso la tipicizzazione per zone di origine, in considerazione anche che tale disciplina non arrecherà danno agli oli di oliva prodotti in alcune re-

gioni d'Italia di qualità inferiore, per i quali la messa in commercio potrà avvenire sotto la denominazione di olio di oliva comune, conservando tutti i benefici che l'organizzazione comunitaria del mercato ha stabilito.

La delega al Governo, che si propone, ha appunto lo scopo di raggiungere, anche per l'olio di oliva, così come già avvenuto per i vini, la tipicizzazione del prodotto ottenuto in zone determinate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi, determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva.

ART. 2.

Il decreto di cui al precedente articolo dovrà stabilire:

1) la definizione delle denominazioni di origine degli oli di oliva in relazione alla provenienza delle olive, alla qualificazione geografica e alla denominazione merceologica, nonché alle seguenti specificazioni:

a) denominazione di origine controllata;

b) denominazione di origine controllata e garantita;

2) la disciplina relativa al riconoscimento e all'impiego delle denominazioni ed eventuali specificazioni aggiuntive in modo da assicurare un'efficace tutela di tali denominazioni;

3) la istituzione di appositi albi degli oliveti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine, nonché l'obbligo e le modalità di denuncia della produzione di tali oli ai fini della determinazione delle disponibilità di tali prodotti e del controllo del successivo commercio;

4) particolari norme per la disciplina della produzione, del confezionamento, del commercio e della detenzione delle olive e degli oli a denominazione di origine al fine

di impedire eventuali frodi, di facilitare i controlli e di offrire ai consumatori idonee garanzie sulle particolari caratteristiche qualitative dei prodotti;

5) norme che regolino la costituzione, i compiti e il funzionamento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un apposito comitato nazionale, composto da rappresentanti dei Ministeri, enti, associazioni ed organizzazioni professionali interessate, maggiormente rappresentative, ivi compresa l'Unione nazionale consumatori, nonché delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute;

6) norme che consentano e disciplinino la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui ai numeri precedenti per l'accertamento delle infrazioni;

7) una disciplina atta a consentire che venga di volta in volta attribuito, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'esercizio della vigilanza anche a consorzi volontari, sempre che garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni, abbiano particolari requisiti di composizione in rapporto al numero dei soci e alla qualifica degli stessi, alla estensione delle coltivazioni e alla produzione;

8) norme che consentano l'attribuzione ai funzionari dei consorzi volontari, di cui al punto precedente, della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, limitatamente però alla parte che riguarda l'accertamento delle irregolarità circa l'uso delle denominazioni per la cui tutela detti consorzi risultano costituiti;

9) norme che prevedano le sanzioni penali e le misure di sicurezza contro l'infrazione alle disposizioni contenute nel decreto delegato nonché la facoltà di costituzione di parte civile nei relativi procedimenti per i consorzi volontari di cui al punto 7).